

Alle FITeL Regionali

Roma, 07/05/2009

Prot. 144/09/AP

Oggetto:LE/circolare su 12 E e 13 E

Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni sull'art. 30 del D.L. 185/2008 convertito in legge il 28/01/09 n. 2.

In data 09/04/2009 sono state pubblicate le seguenti circolari ministeriali:

- n. 12/E dal titolo: Art. 30 D.L. 29/11/2008 convertito in legge il 28/01/09 n. 2 - Enti associativi e norme in materia di ONLUS;
- n. 13/E dal titolo: Prevenzione e contrasto dell'evasione anno 2009 – indirizzi operativi (il punto 2.4 si riferisce alle attività di controllo sugli Enti non commerciali).

Sul sito nazionale e **regionale Piemonte** della FITeL sono riportate per intero le due circolari con alcune note a commento, inoltre altre osservazioni sono presenti sull'informatore fiscale del mese di maggio.

Vi invitiamo a leggere la documentazione ed a iniziare una verifica delle procedure contabili ed associative in atto nelle vostre strutture per controllare la rispondenza alle norme.

Vi invitiamo, anche, ad informare delle nuove norme tutti gli associati sollecitando non solo l'adeguamento degli statuti al D.L. 460/1977 e, possibilmente, alla legge 383/2000 ma anche indicando che fra gli obblighi da rispettare per le associazioni vi sono: la tenuta del Libro dei soci, la tenuta dei Libri dei verbali dei vari organi, la redazione del Bilancio economico e del Bilancio sociale. I controlli su questi obblighi tendono a verificare se le attività commerciali sono funzionali alle attività sociali.

Cordiali Saluti

p. la FITeL Nazionale

Antonio Palaferri

Art. 30 D.L. 185/2008 convertito dalla L. n° 2 del 28/01/2009

Circolari n° 12/E e n° 13/E

(attenzione al punto 2.4) del 09/04/2009

Art. 30. - Controlli sui circoli privati

1. I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo, trasmettano per via telematica all'Agenzia delle entrate, al fine di consentire gli opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

2. Con il medesimo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i tempi e le modalita' di trasmissione del modello di cui al comma 1, anche da parte delle associazioni gia' costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo, nonche' le modalita' di comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate in merito alla completezza dei dati e delle notizie trasmessi ai sensi del comma 1.

3. L'onere della trasmissione di cui al comma 1 e' assolto anche dalle societa' sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle associazioni pro loco che optano per l'applicazione delle norme di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e agli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano che non svolgono attivita' commerciale.

4. All'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. Si considera attivita' di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilita' sociale».

5. La disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si applica alle associazioni e alle altre organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono attivita' commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995.

5-bis. Al comma 2 dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, le parole: « quarto e quinto periodo » sono sostituite dalle seguenti: «quarto, quinto e nono periodo».

5-ter. Le norme di cui al comma 5-bis si applicano fino al 31 dicembre 2009.

5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5-bis e 5-ter, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di partecorrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Conseguenze art. 30

Questo significa che l'associazione che da servizi o prodotti ai propri soci nell'ambito delle proprie attività istituzionali ed in cambio di un corrispettivo come ad esempio: Corsi di formazione, ballo, o somministrazione di cibi e bevande, sono di norma defiscalizzati, agli effetti IVA e Ires, solo se l'associazione si conforma alle norme dell'art. **5 del D.Lgs. 460/1977**.

Quindi gli statuti, come più volte richiamato ad ogni occasione, devono necessariamente essere modificati tenendo conto del citato D.L..

Inoltre la legge richiede anche che le associazioni debbano comunicare (per via telematica) alla agenzia delle entrate

“i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate”. **(il modello non è stato ancora approvato)**

Conseguenze delle circolari

Le norme contenute nelle due circolari (per la n° 13 attenzione al punto 2.4), che dovrebbero servire per evitare evasioni fiscali e smascherare le false associazioni no-profit, ci sembra attuino un vero e proprio attacco a tutte le associazioni in particolare a quelle piccole che sono, naturalmente, le meno strutturate. Infatti l'osservanza degli obblighi (i più rilevanti sono: **la tenuta dei libri soci; la tenuta dei Libri verbali dei vari organi; la redazione del Bilancio economico e del Bilancio sociale**) comporterà una notevole burocratizzazione. Le false associazioni, già allenate ad eludere le norme fiscali, potranno far fronte a questi obblighi con un efficiente e preparato apparato tecnico.